

Sentenza n.1013/2010

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai signori:

Dott. Giorgio Latti	Presidente estensore
Dott.ssa Claudia	Belelli Giudice
Dott.ssa Valeria Pirari	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: separazione giudiziale

nella causa iscritta al n.***** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2004, promossa da ***** , nato a ***** il ***** , elettivamente domiciliato in ***** , presso lo studio degli Avv.ti ***** e ***** , che lo rappresentano e difendono per procura speciale,

ricorrente

contro

***** , nata a ***** il ***** , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Pacifico, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

e con la partecipazione del

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica

interventuto per legge

La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della ricorrente: "Voglia il Tribunale:

- 1) dichiarare la separazione personale fra i coniugi ***** e *****;
- 2) ridurre l'assegno di mantenimento a favore della ***** e del figlio ***** in misura proporzionale alla accertata diminuita capacità reddituale del ***** , sulla scorta delle risultanze dell'espletata CTU contabile e comunque, in misura non superiore ad Euro 800,00 complessivi da dividere nel modo che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà più equo ed opportuno tra la ***** e il figlio *****;
- 3) rigettare la domanda di addebito, in quanto infondata ed indimostrata in fatto ed in diritto;
- 4) rigettare la richiesta di garanzia per l'adempimento dell'assegno di mantenimento, avanzata dalla ***** per tutti i motivi sopra dedotti;

5) rigettare la non meglio precisata richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla ***** per tutti i motivi sopra dedotti;
6) con vittoria di spese"

Nell'interesse del convenuto: "L'Ill.mo Tribunale Voglia in via principale confermare le conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta 24.05.2004/14.06.2004 e quindi Voglia pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con integrale addebito della stessa al ricorrente e conseguentemente Voglia 1. assegnare tutto l'arredamento dell'abitazione familiare alla Sig.ra ***** ed affidarle il minore *****; 2. condannare il ricorrente a corrispondere in favore della Sig.ra ***** e del minore a titolo di assegno di mantenimento una somma non inferiore a 2.500,00 euro, ovvero quella che verrà ritenuta di giustizia nel riequilibrio delle condizioni economiche reciproche dei coniugi e di quanto affermato nel ricorso; ed in ogni caso chiede che venga ordinato al Sig. ***** di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e, disposto l'addebito della separazione a suo carico, Voglia condannare il medesimo a risarcire il danno patito dalla Sig.ra ***** nella misura che in via equitativa verrà determinata dal Tribunale; in via subordinata quanto ai rapporti economici tra le parti ed alle ulteriori disposizioni il Tribunale Voglia confermare l'Ordinanza Presidenziale 03.11.2004, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di merito e di quello cautelare, vinte le spese comprese quelle di C.T.U. e C.T.P."

Nell'interesse del Pubblico Ministero: voglia il Tribunale pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Dalle risultanze processuali e dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione, considerato anche che entrambe le parti hanno manifestato l'intenzione di separarsi, si evidenzia chiaramente che tra i coniugi esiste attualmente una situazione di disinteresse che rende indubbiamente impossibile la prosecuzione della convivenza.

Sono inoltre stati dimostrati comportamenti del ***** che, comportando una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, giustificano l'addebito della separazione.

Infatti, alcuni testimoni assunti hanno infatti riferito di avere osservato una condotta del ***** oggettivamente ingiuriosa nei confronti della moglie (testi ***** , ***** , *****).

A fronte di tali inequivoche deposizioni, con riguardo alle dichiarazioni della figlia ***** , che ha descritto una

situazione familiare nella quale le offese sarebbero state reciproche, si deve osservare, in primo luogo, come la stessa teste abbia riferito di essersi sposata nel 1999 e di avere quindi frequentato solo occasionalmente i suoi genitori successivamente a tale data ed, inoltre, come la stessa abbia precisato di avere assunto una posizione differente da quella della sorella ***** in ordine alle vicende familiari.

Infatti, rispetto alle generiche deposizioni di ***** , che ha mirato eviden-temente a non accentuare il conflitto familiare, gli altri due figli delle parti, ***** e ***** , hanno descritto in modo più puntuale le vicende domesti-che, descrivendo chiaramente le condotte del ***** dirette ad offendere e umiliare la moglie.

Se si considera che ***** ha anche riferito, tra l'altro, che il ***** arrivò ad aggredire anche la stessa ***** quando si trovava in stato di gravi-danza, si deve concludere che l'intento di ***** (e del marito *****) di non richiamare dolorose vicende familiari (considerato anche il sostegno successivamente fornito dal padre a suo marito, in qualità di fideiussore di un finanziamento), sebbene umanamente comprensibile, non può, tuttavia, precludere una oggettiva valutazione delle inequivoche deposizioni dei numerosi testi sopra indicati e, soprattutto, dei due figli ***** e ***** .

***** , inoltre, ha riferito di avere assistito personalmente nel 2001 ad una telefonata del padre, il quale si rivolgeva ad una donna con termini che, in modo inequivocabile, evidenziavano una relazione extraconiugale, tanto che tale relazione venne ammessa dallo stesso ***** e persino la donna con la quale intratteneva tale relazione telefonò per rivelarlo alla moglie.

Dovendosi, quindi, ritenere accertate una pluralità di condotte del ***** idonee a violare i doveri coniugali, ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola a ***** .

Nessun provvedimento deve essere disposto in ordine alla casa coniugale, di fatto abitata dal ***** , considerato che la ***** , con la quale convive il figlio ***** , maggiorenne ma non economicamente indipendente, non ha formulato alcuna domanda al riguardo.

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di assegnazione dell'arredamento, in quanto domanda da formulare in separato giudizio; né può ritenersi ammissibile la domanda di risarcimento del danno, in quanto tardivamente formulata e, comunque, genericamente dedotta e non fornita di prova.

Riguardo al contributo di mantenimento, emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti che la ***** ha percepito per il periodo

di imposta 2008 un reddito mensile netto di euro 564,00 e debba affrontare oneri di abitazione, sebbene, per altro verso, abbia beneficiato della liquidazione delle quote societarie; mentre la situazione economica del ***** è più articolata, in ragione della sua attività imprenditoriale, ed ha richiesto un ulteriore accertamento attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.

Da tale accertamento è emerso che il ***** ha percepito un reddito pensionistico e di impresa pari a euro 4.306,00 netti nel periodo di imposta 2007, quindi assai superiore a quello considerato in sede presidenziale.

Nel periodo di imposta 2008, il consulente tecnico ha accertato una riduzione del reddito netto pari a euro 2.541,00, coincidente con il mutamento dell'assetto societario a seguito del quale il ***** detiene la totalità delle quote societarie.

Peraltro, nella valutazione del reddito complessivo, occorre richiamare quanto evidenziato dal consulente tecnico, in ordine al vantaggio per il ***** rappresentato dalla possibilità di riscatto della polizza vita, dalla mancata distribuzione degli utili ricavati nel 2007 (sebbene necessariamente considerati dal consulente al lordo delle imposte, non ancora determinate) e soprattutto dalle anticipazioni, impropriamente utilizzate secondo il consulente, in ragione delle quali il ***** risulta creditore nei confronti della società di oltre 36.000 euro.

Occorre, peraltro, rilevare come le vicende societarie descritte dal consulente tecnico non possano giustificare l'obbligo di prestare una idonea garanzia, non essendo mai stato allegato un inadempimento del ***** ovvero cessioni che possano far ritenere sussistente il pericolo di sottrarsi all'adempimento. Infatti, l'accertamento contenuto nella consulenza in ordine alle operazioni societarie del ***** ha consentito di ritenere come l'assetto economico dell'attività di impresa non sia sostanzialmente mutato (e comunque subisca variazioni periodiche in aumento e in diminuzione, cosicché occorre valutare una media dei redditi), ma consente allo stesso tempo di escludere allo stato attuale che il ***** - purché la sua situazione economica venga correttamente valutata, come è avvenuto con la consulenza, possa in futuro sottrarsi all'obbligo di mantenimento. Dimostrata in modo inequivocabile la sussistenza di una disparità economica tra le parti e considerata la molteplicità delle esigenze del figlio *****, tra le quali l'adeguata predisposizione di una stabile organizzazione domestica, interamente a carico della *****, appare equo confermare la somma mensile di euro 1.400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge (euro 600,00) e del figlio (euro 800,00), oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e di istruzione

sostenute per il figlio, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di marzo 2011.

Il ricorrente, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

Per questi motivi

II Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1) dichiara la separazione personale dei coniugi *****, nato a ***** il *****, e *****, nata a ***** il *****, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di *****;

2) addebita la separazione personale a *****;

3) dispone che ***** corrisponda, entro il giorno cinque di ogni mese, nel domicilio di ***** la somma di euro 1.400,00, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge (euro 600,00) e del figlio (euro 800,00), oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e di istruzione sostenute per il figlio, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita a decorrere dal mese di marzo 2011;

4) condanna ***** alla rifusione in favore di ***** delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 2.250,00 per diritti ed euro 3.450,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 6.3.2010.

Il Presidente estensore
dott. Giorgio Latti